



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 14/01/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: aggiornamenti sugli adempimenti

Gentile Cliente,

con la circolare del 18/12/21 (Lavoratori autonomi occasionali: nuovi adempimenti) si sono anticipati i nuovi obblighi in capo ai lavoratori autonomi occasionali, e con la presente si forniscono alcuni aggiornamenti conseguenti la nota emessa dall'Ispektorato del Lavoro.

Il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale: ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispektorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

La mancata o ritardata comunicazione, circa l'avvio dell'attività lavorativa autonomo occasionale, comporterà l'applicazione, in capo al committente, di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a **ciascun lavoratore autonomo occasionale** coinvolto. La sanzione sarà applicata **anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.**

Con la **Nota 11.1.2022, n. 29** l'Ispektorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito esposti in sintesi.

Ambito soggettivo

L'obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c.vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR (i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Soggetti esclusi

La nuova disposizione **esclude**, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

- oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Termini e scadenze

Il predetto obbliga interessa i rapporti di lavoro **avviati dopo il 21.12.2021** o, anche se avviati prima, i **rapporti ancora in corso all'11.1.2022**. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- in essere al **11.1.2022**, nonchè per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il **18.1.2022**;
- **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione

La comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al **competente Ispettorato del Lavoro** in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante **sms / posta elettronica** come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata).

La comunicazione deve avere un contenuto minimo, diversamente sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nota :

In qualunque momento **antecedente** l'inizio dell'attività del prestatore è possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa.

Cordialmente

Studio Duò e Associati